

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA

STATUTO adottato dall'Assemblea Generale costitutiva 8 settembre 1990 (Udine IT)

Prima modifica: 28 ottobre 1995 (Enniskillen, IE)

Seconda modifica: 8 giugno 2003 (Ollioules, FR).

Approvato: 23 agosto 2005 (Kalamos, GR)

Sezione 1 - DEFINIZIONE

Art. 1. La Federazione Speleologica dell'Unione Europea (FSUE) è composta di una rappresentanza di ogni paese dell'Unione Europea.

Art. 2 La FSUE è stata fondata l'8 settembre 1990 con il nome di Federazione Speleologica della Commissione Europea (FSCE) da un'assemblea costitutiva con la rappresentanza di ogni paese della U.E. durante il 16° Congresso Speleologico Italiano di Udine. Questa assemblea costitutiva era stata definita durante la riunione ufficiale preliminare di Grimbergen (Belgio) il 20 e 21 gennaio 1990.

Il nome Federazione Speleologica dell'Unione Europea (FSUE) è stato adottato con il voto dell'Assemblea Generale l'8 giugno 2003 a Ollioules (Francia). La durata della FSUE è illimitata.

Art. 3 La FSUE ha sede a Bruxelles.

Art. 4 La FSUE è patrocinata dall'Union Internationale de Speleologie (U.I.S.).

Sezione 2 SCOPI

Art. 5 Gli scopi della Federazione Speleologica dell'Unione Europea sono:

- a) il raggruppamento delle Federazioni o Associazioni nazionali che riuniscono gli speleologi dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) il sostegno delle loro azioni nel quadro delle istituzioni politiche, giuridiche, amministrative ed economiche dell'Unione Europea e la loro rappresentanza nei riguardi delle loro istanze;
- c) la promozione delle attività speleologiche sportive e scientifiche a livello di Unione Europea, specificamente per la formazione, il soccorso, la protezione delle grotte, dei carsi e delle acque, l'informazione;
- d) l'elaborazione di un'armonizzazione in materia di assicurazione e di accesso ai siti sotterranei;
- e) la difesa della Speleologia in tutte le sue forme.

Art. 6 Per realizzare i propri obiettivi la FSUE potrà esercitare e organizzare tutte le attività necessarie a favorirne la realizzazione. Essa potrà in particolare dotarsi di tutti i mezzi e le strutture appropriate (commissioni, gruppi di lavoro, manifestazioni varie).

Sezione 3 MEMBRI DELLA FSUE

Art. 7 E' membro della FSUE la Federazione o l'Associazione nazionale riconosciuta di ogni paese dell'Unione Europea.

Art. 8 Compete ad ogni Federazione o Associazione nazionale designare un Delegato e un Vice-Delegato ufficiale, secondo le modalità ad essa convenienti.

Sezione 4 STRUTTURA DELLA FSUE

Art. 9 La FSUE è costituita da un'Assemblea Generale e da un Consiglio.

Art. 10 L'Assemblea Generale è composta dall'insieme dei Delegati dei paesi membri o dai Vice-delegati che li sostituiscono.

Art. 11 Il Consiglio della FSUE è composto da un Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere e da un Vice-Presidente.

Art. 12 I membri del Consiglio sono eletti fra i Delegati dell'Assemblea Generale o fra i Vice-delegati. Sono nominati a scrutinio segreto, carica per carica, dall'Assemblea Generale, a maggioranza degli elettori presenti o rappresentati.

Art. 13 La durata di un mandato di ogni Delegato, Vice-delegato ufficiale e di ogni membro del Consiglio è di quattro anni. E' auspicabile che un membro del Consiglio non eserciti più di due mandati consecutivi.

Sezione 5 RESPONSABILITA' DEL CONSIGLIO E DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 14 Il Consiglio è l'esecutivo della FSUE. Esso è il suo rappresentante presso le autorità politiche, giuridiche, amministrative ed economiche. A chiusura di ogni esercizio biennale, il Consiglio presenta all'Assemblea Generale il rendiconto delle sue attività sotto forma di rapporto morale e di rapporto finanziario che sono sottoposti ad approvazione. Il Consiglio propone altresì il bilancio preventivo.

Il Consiglio elabora un Regolamento Interno che necessita di approvazione dell'Assemblea Generale. La stessa procedura vale per i futuri emendamenti ulteriormente necessari.

Art. 15 Il Presidente assicura la direzione della FSUE e la rappresenta legalmente. Egli presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Generale e coordina la buona esecuzione delle decisioni prese nel corso di queste riunioni.

Art. 16 Il Vice-Presidente assiste il Presidente nell'adempimento dei suoi incarichi. Egli dovrà ugualmente sostituirlo o sostituire altra persona membro del Consiglio in caso di dimissioni.

Art. 17 Il Segretario Generale è incaricato dell'organizzazione del lavoro amministrativo. Egli redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Generale; tiene aggiornata la lista dei Delegati; svolge tutte le azioni necessarie per il compimento delle sue mansioni.

Art. 18 Il Tesoriere è incaricato della buona gestione finanziaria della FSUE. Egli tiene la contabilità e ne rende conto all'Assemblea Generale; prepara il rapporto finanziario di ogni esercizio e il bilancio preventivo; informa regolarmente il Consiglio e più in particolare il Presidente dello stato delle finanze della FSUE. Porta avanti o propone azioni convenienti.

Art. 19 L'Assemblea Generale rappresenta il potere sovrano della FSUE. Essa definisce, orienta e controlla la politica generale della FSUE e ha il diritto e il potere di modificare gli Statuti. Essa elegge i membri del Consiglio. Inoltre esamina e vota il bilancio preventivo presentato dal Consiglio ed elegge i presidenti delle Commissioni su proposta del Consiglio.

Sezione 6 FUNZIONAMENTO DELLA FSUE

Art. 20 L'Assemblea Generale tiene una riunione ordinaria ogni due anni. Questa è convocata dal Segretario Generale in accordo con il Presidente, con l'indicazione del luogo, della data precisa e di un ordine del giorno provvisorio stabilito dal Consiglio. Qualsiasi altra proposta, firmata da due Delegati (o loro Vice-delegati), deve essere inserita all'ordine del giorno. La convocazione della riunione ordinaria dell'Assemblea Generale è notificata per iscritto e inviata a ogni Delegato o Vice-delegato per posta raccomandata almeno 90 giorni prima.

Art. 21 L'Assemblea Generale può essere convocata in riunione straordinaria, sia dal Presidente o dal Consiglio per gravi motivazioni e sia su domanda scritta da almeno un terzo dei Delegati (o loro Vice-delegati).

Art. 22 Ogni paese membro della FSUE ha diritto a un voto che ha eguale valore. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. I voti sono quelli dei Delegati presenti o dei Vice-delegati che li sostituiscono in caso di assenza. Una delega può essere data a un Delegato o Vice-delegato di un altro paese membro della FSUE. Ogni Delegato o suo Vice-delegato sostituito non può utilizzare che una sola delega. In caso di ballottaggio prevale il voto del Presidente.

Art. 23 Per essere valida l'Assemblea Generale deve riunirsi fisicamente almeno con il 50% dei suoi membri, vale a dire per il 50% dei diritti di voto.

Art. 24 I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio sono inviati a ogni Delegato, a ogni Vice-delegato e a ogni Presidente di Federazione o Associazione nazionale membro della FSUE.

Art. 25 Ogni paese avente un Delegato o un Vice-delegato nella FSUE può sostituirlo a condizione di notificarlo immediatamente per iscritto al Presidente della FSUE. Se questo Delegato era membro del Consiglio, il posto vacante in Consiglio sarà integrato nel corso della riunione seguente l'Assemblea Generale

Art. 26 Le risorse finanziarie della FSUE provengono:

- dalle quote annuali versate dai paesi membri, di cui l'importo, eventualmente nullo, è determinato dall'Assemblea Generale,
- dai contributi di fonti diverse (istituzioni ufficiali o private, società scientifiche o commerciali, ecc...) con riserva d'approvazione da parte del Consiglio,
- da altre donazioni o lasciti,
- da prodotti finanziari di propri investimenti,
- da prestiti concordati,
- dalla vendita di pubblicazioni e altri articoli,
- da qualsiasi altra entrata approvata dal Consiglio.

Art. 27 Le lingue di lavoro della FSUE sono il francese e l'inglese.

Sezione 7 MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIoglimento

Art. 28 L'Assemblea Generale è l'unica istituzione ufficiale cui compete la modifica degli statuti della FSUE. A questo scopo è convocata in riunione straordinaria così come definito all'Art. 21. Tutte le modifiche devono essere approvate da due terzi dell'Assemblea Generale.

Art. 29 Lo scioglimento della FSUE può essere pronunciato dall'Assemblea Generale convocata in riunione straordinaria (vedi Art. 21). Lo scioglimento sarà deciso a maggioranza dei due terzi dall'Assemblea Generale.

Art. 30 In caso di scioglimento gli averi della FSUE saranno divisi tra i paesi membri in proporzione alla quota pagata dalla loro adesione.

Art. 31 Tutti i paesi membri che si ritirano dalla FSUE di loro propria iniziativa in ogni caso non riceveranno alcun pagamento o compenso.

Art. 32 L'esclusione di un paese membro non può essere decisa che dall'Assemblea Generale in riunione straordinaria a maggioranza di due terzi della totalità dei paesi membri.

Sezione 8 DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 33 L'Assemblea Generale potrà conferire un titolo d'onore ai suoi membri anziani Delegati e Vice-delegati.

FSUE, 25 agosto 2005.